

# Le 18 ore finiscono sotto condizione

**DI ANTIMO DI GERONIMO**

Il riempimento fino a 18 ore, delle cattedre scuola secondaria, va effettuato solo se i docenti interessati non diventano soprannumerari. È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Latina con la sentenza 1782/2005.

IL FATTO

Un docente di economia aziendale era stato dichiarato soprannumerario dopo che il dirigente scolastico aveva provveduto a ricondurre a 18 ore tutte le cattedre di questa disciplina, attivate nel suo istituto. La riconduzione a 18 ore era stata effettuata eliminando tutte le ore a disposizione e sostituendole con ore frontali.

Questa operazione aveva comportato lo smembramento della cattedra di cui era titolare il ricorrente. E ciò aveva determinato a sua volta l'insorgenza di una situazione di soprannumerarietà in capo a quest'ultimo. Il docente, peraltro, dopo essere stato dichiarato soprannumerario, era stato trasferito sulla dotazione organica provinciale, la cosiddetta Dop: una sorta di organico aggiuntivo dove vengono inclusi i docenti ai quali non è possibile assegnare una sede in organico di diritto.

Di qui, l'esperimento dell'azione giudiziale che si concludeva con l'accoglimento del ricorso in

fase cautelare e la condanna dell'amministrazione a rifondere le spese legali. Condanna che veniva confermata dal giudice del lavoro anche nella fase di merito.

IL PRINCIPIO

Il giudice monocratico ha argomentato la pronuncia citando l'articolo 35 della legge 289 del 2003: la norma che ha disposto la riconduzione a 18 ore delle cattedre della secondaria. Questa disposizione, infatti, nel prevedere il riempimento delle cattedre cancellando le ore a disposizione, sostituendole con ore

***Se il docente  
rischia di  
andare in  
soprannumero,  
non si opera  
il riempimento  
della cattedra***

frontali, ha fissato un vincolo preciso nella fase transitoria: l'obbligo di ricondurre le cattedre a 18 ore si applica solo se nelle singole scuole non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà.

Questo vincolo, peraltro, non vale se il docente che diventa soprannumerario è titolare di una cattedra orario esterna (articolata su più sedi). E non era questo il caso del ricorrente che, invece, era titolare di una cattedra ordinaria. In più, il giudice del lavoro ha «ritenuto ille-

gittimi i provvedimenti impugnati», spiega Silvio Aurilio, legale del ricorrente, «perché non vi era stata riduzione di classi e, perché la perdita di una sola cattedra avrebbe dovuto interessare soltanto una collega del ricorrente posta dopo di lui». (riproduzione riservata)